



COMUNE DI VELLETRI
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1.2.1995

Modificato ed integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 1999

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 22 ottobre 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 settembre 2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 14 novembre 2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2008

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Regolamento – Finalità	4
Articolo 2 - Consiglieri Comunali	4
Articolo 3 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano	4
Articolo 4 - Primi adempimenti del Consiglio	4

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 - Composizione	5
Articolo 6 - Costituzione	5
Articolo 7 - Presa d'atto del Consiglio	5
Articolo 8 - Conferenza dei Capigruppo- Composizione	5
Articolo 9 - Funzioni della Conferenza di Capigruppo	5
Articolo 10 - Convocazione della Conferenza	6
Articolo 11 - Validità delle sedute e votazioni della Conferenza	6
Articolo 12 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze della Conferenza	6

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 13 - Istituzione e composizione	7
Articolo 14 - Notizie sulla costituzione	7
Articolo 15 - Insediamento	7
Articolo 16- Convocazione	8
Articolo 17- Funzionamento – Decisioni	8
Articolo 18 -Partecipazione del Sindaco	8
Articolo 19- Segreteria - Verbalizzazione	8
Articolo 20- Assegnazione affari	9
Articolo 21- Indagini conoscitive	9
Articolo 22- Commissioni speciali o di inchiesta di controllo e di garanzia	9
Articolo 23- Sedute delle Commissioni	9

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 24- Sede riunioni	10
Articolo 25- Sessioni	10
Articolo 26- Convocazione	10
Articolo 27- Seduta prima convocazione	11
Articolo 28- Seduta seconda convocazione	11
Articolo 29- Validità delle deliberazioni	11
Articolo 30 Ordine del giorno	12
Articolo 31- Designazione degli scrutatori	12
Articolo 32 - Sedute - Adempimenti preliminari	12
Articolo 33 - Pubblicità e segretezza delle sedute	12

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 34- Ordine durante le sedute	13
Articolo 35- Sanzioni disciplinari	13
Articolo 36- Tumulto in aula	13
Articolo 37- Comportamento del pubblico	13
Articolo 38- Prenotazione per la discussione	13

Articolo 39- Svolgimento interventi	14
Articolo 40- Durata degli interventi e delle sedute del Consiglio - Sospensione delle sedute	14
Articolo 41- Durata delle sedute di Consiglio - Rinvio della seduta ad altro giorno	14
Articolo 42 - Questioni pregiudiziali e sospensive	15
Articolo 43- Fatto personale	15
Articolo 44- Udienze conoscitive	15
articolo 45- Dichiarazione di voto	16
Articolo 46- Verifica numero legale	16
Articolo 47- Votazione	16
Articolo 48- Irregolarità nella votazione	16
Articolo 49- Verbalizzazione riunioni	16
Articolo 50- Diritti ed obblighi dei Consiglieri	17
Articolo 51- Revoca e modifica delle deliberazioni	17
Articolo 52- Segretario - Incompatibilità	17

TITOLO VI

FUNZIONI, DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 53 - Funzione dei Consiglieri Comunali	18
Articolo 54 -Gettoni di presenza	18
Articolo 55 - Divieto di cumulo	18
Articolo 56 -Rimborso delle spese di viaggio e indennita' di missione	18
Articolo 57 - Norma di rinvio	18
Articolo 58- Diritto all'informazione dei Consiglieri	19
Articolo 59- Interrogazioni	19
Articolo 60 - Svolgimento delle interrogazioni	19
Articolo 61- Interpellanze	20
Articolo 62- Svolgimento delle interpellanze	20
Articolo 63- Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	20
Articolo 64- Mozioni	20
Articolo 65- Svolgimento delle mozioni	20
Articolo 66 - Emendamenti alle mozioni	21
Articolo 67- Ordini del giorno riguardanti mozioni	21
Articolo 68 - Votazione delle mozioni	21
Articolo 69 - Emendamenti alle proposte deliberative in materia finanziaria	21

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 70- Proposta di mozione di sfiducia costruttiva- Revoca e sostituzione assessori	22
Articolo 71 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale	22
Articolo 72 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso o di informazione	22

TITOLO VIII

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Articolo 73 Risorse	23
Articolo 74 Uffici ed attrezzature	23

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal Dlgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui alla citata legge.

Articolo 2 - Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione

Articolo 3 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Articolo 4 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede, ai sensi dell'art. 41 del testo unico sugli enti locali, secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame condizione di eleggibilità degli eletti;
 - elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Assemblea;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione commissione elettorale comunale.
2. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti ha luogo secondo le modalità fissate nello Statuto.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 - Composizione

1. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due componenti del Consiglio. Un gruppo può essere composto anche da una/un consigliere/a a condizione che rappresenti la lista che ha ottenuto un solo seggio.
2. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo formano il gruppo misto.
3. Il gruppo misto può essere costituito anche da una/un sola/o Consigliera/e.
4. I Consiglieri che intendono aderire a formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale possono costituire autonomi gruppi consiliari purchè non inferiori a due unità e non già presenti in Consiglio.

Articolo 6 - Costituzione

1. Nel dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica all'ufficio di Segreteria la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Articolo 7 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 8 - Conferenza dei Capigruppo - Composizione

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale - che vi partecipa quale membro di diritto e la presiede -, e dai Capigruppo di tutti i Gruppi Consiliari.
2. Alle riunioni della Conferenza il Presidente, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vicepresidente. Ogni Capogruppo può essere sostituito da un altro Consigliere del gruppo, a ciò delegato.
3. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte dal Dirigente dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio, ovvero da dipendente da lui designato.

Art. 9 – Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. In particolare collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio, programmandone i lavori e predisponendo il calendario; esamina ogni argomento che il Presidente o il Sindaco stesso ritengano di sottoporre alla attenzione della Conferenza, chiedendone la eventuale iscrizione all'ordine del giorno.
3. Durante le sedute consiliari, il Presidente del Consiglio, su richiesta di un Gruppo, può riunire la Conferenza per decidere, eventualmente, la necessità di discutere argomenti che, pur non all'ordine del giorno, siano di rilevante valenza politica. In tal caso, la proposta verrà sottoposta, per

l'approvazione, al Consiglio Comunale. Gli interventi dei Consiglieri saranno sottoposti a contingentamento.

Art. 10 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo

1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia richiesto da un numero di Capi Gruppo tale da rappresentare almeno sei Consiglieri Comunali.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per eccezionali ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
4. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo sono sempre invitati il Segretario, il Sindaco e gli Assessori.
5. Il Presidente può altresì invitare alla Conferenza dei Capigruppo - e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa - responsabili di servizi, consulenti del Comune, rappresentanti del Comune in Enti e Società, amministratori degli Enti dipendenti dal Comune e concessionari di servizi comunali.

Art. 11 - Validità delle sedute e votazioni della Conferenza dei Capigruppo

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute; e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri del proprio Gruppo Consiliare e ne esprime i voti. Il Sindaco non è computato ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente.
2. Il Capogruppo del Gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Vicepresidente, qualora sia presente il Capogruppo del Gruppo di appartenenza o altro Consigliere suo delegato.
3. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo è necessaria la presenza di suoi componenti o loro legittimi sostituti che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri. Nessuna decisione può essere validamente assunta in assenza del numero legale.
4. Qualora siano trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta o chiusa la seduta.
5. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei componenti della Conferenza i quali, in virtù dei Consiglieri rappresentati, esprimano dieci voti consiliari, salvo i casi in cui il presente Regolamento prescriva diverse maggioranze.

Art. 12 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze della Conferenza Capigruppo

1. I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della stessa; e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 13 - Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni:

1^a Commissione - affari generali personale - bilancio - patrimonio tributi finanze economato - programmazione servizi demografici - stato civile - servizio elettorale polizia urbana ed amministrativa - commercio, industria e artigianato - servizi meccanografici ed informatici;

2^a Commissione - lavori pubblici - urbanistica - edilizia privata - edilizia economica e popolare - piano regolatore generale - traffico - viabilità - problemi dell'ambiente e del territorio - parchi e giardini - trasporti - nettezza urbana - cimitero - igiene sanità acquedotto - fognature - illuminazione pubblica - protezione civile;

3^a Commissione: - cultura - sport e tempo libero - turismo - pubblica istruzione impianti sportivi - assistenza - servizi sociali;

Gli affari non espressamente elencati nei precedenti punti sono devoluti alla competenza della 3^a commissione;

2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale. Esse svolgono le funzioni previste dall'Articolo 24 dello Statuto.

3. Ogni Commissione è composta da n. 10 Consiglieri comunali.

4. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

5. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

La nomina dei componenti designati avviene con provvedimento del Presidente.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

In caso di mancata designazione dei componenti o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, provvede il Presidente nel successivi quindici giorni.

6. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Articolo 14 - Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e dei Vice Presidenti di ciascuna di esse.

Articolo 15 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e di due Vice presidenti.

La elezione del Presidente e del Vice presidente ha luogo con separate votazioni a scrutinio **segreto**. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 16 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione in unica convocazione, ne formula l'ordine del giorno e la presiede.
2. Essa ha luogo all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ed accertata la mancanza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati per iscritto anche al Sindaco, all'Assessore competente per materia, nonché ai Capi Gruppo Consiliari.

Articolo 17 - Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti.
3. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni di cui non sia membro; sostituisce con diritto di voto i Consiglieri del proprio gruppo assenti, purché la sostituzione avvenga in ragione di delega scritta, ovvero di comunicazione, anche orale, al Presidente e/o alla Segretaria della Commissione, che ne diano atto nel verbale.

Articolo 18 – Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 19 - Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Presidente della Commissione, sentito il Segretario Comunale; ovvero da componente della Commissione designato dallo stesso Presidente.
2. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni e compie tutti gli adempimenti propedeutici e successivi allo svolgimento delle sedute, nonché ogni altro atto necessario al funzionamento della stessa.
3. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trasmessi, a cura del Presidente, in copia al Sindaco nonché al Dirigente competente per materia.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione, il quale redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 - Assegnazione affari.

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene, debba acquisirsi la determinazione-parere.
2. Il parere della Commissione deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a due giorni.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. In caso di urgente necessità la conferenza dei Capi Gruppo può stabilire che un argomento venga sottoposto direttamente all'esame del Consiglio.

Articolo 21 - Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 22 - Commissioni speciali o di inchiesta, di controllo e di garanzia

- 1 Il Consiglio, a mente dell'articolo 25 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

Articolo 23 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 24 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Presidente con decreto motivato può disporre che la seduta consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 25 - Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione o seduta ordinaria, in sessione o seduta straordinaria, in seduta straordinaria urgente.
2. Può essere riunito in seduta straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune non computando il Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 26 - Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi, a mezzo del messo comunale, al domicilio eletto dal Consigliere.
2. L'avviso di convocazione, nel primo caso, va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Velletri e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
3. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relazione di notifica comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

9.L'adunanza ha luogo all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando di fatto tale numero risulta raggiunto.

10.Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed accertata la mancanza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

11.In attesa del raggiungimento del numero legale si dà corso in ogni caso alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze di cui agli artt. 58 e 60.

Articolo 27 – Seduta di prima convocazione

1.Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno il cinquanta per cento più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco.

Articolo 28 - Seduta di seconda convocazione

1.E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2.L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 26.

3.Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4.Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 26.

Art. 29 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei Consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 30 - Ordine del giorno

- 1.L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco, alla Conferenza dei Capi Gruppo e ad un quinto dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
- 2.Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre salva la possibilità dell'applicazione del successivo comma 4) in caso di comprovata necessità, attestata dal Segretario Generale.
- 3.Il Consiglio può discutere esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4.La inversione di questi, su proposta del Presidente, del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 31 - Designazione degli scrutatori

- 1.All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori.
- 2.L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede nel conteggio dei voti.

Articolo 32 - Sedute - Adempimenti preliminari

- 1.Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2.Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3.In mancanza di osservazioni i verbali si intendono approvati senza necessità di votazione. Se vi sono osservazioni, il Presidente fa dare lettura della parte cui queste si riferiscono. La lettura dei verbali può essere altresì effettuata a richiesta del Consigliere, se finalizzata ad eventuale rettifica di quanto affermato nella seduta consiliare precedente.
- 4.La votazione può aver luogo per alzata di mano
- 5.Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Articolo 33 - Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1.Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 34 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 35 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola del Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dell'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 36 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Articolo 37 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 38 - Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e di diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Articolo 39 - Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Articolo 40 - Durata degli interventi e delle sedute di consiglio - Sospensione delle sedute.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'Articolo 42, secondo comma, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Per discutere argomenti di grande importanza, quali bilanci e programmazione urbanistica è previsto un tempo massimo di venticinque minuti.

3. Quando il Consigliere supera il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di documenti di commissioni d'inchiesta, d'indagine o di controllo, in ogni caso, non può eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

7. Il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di uno o più Consiglieri, può disporre la sospensione dei lavori per una durata non superiore ad un'ora.

Art 41 Durata delle sedute di consiglio - Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Le sedute consiliari, di regola, non possono avere durata superiore alle ore sei. In casi particolari il Consiglio con apposita votazione può stabilire una durata superiore.

2. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione di convocazione ne sia stata

prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

3. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

4. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Articolo 42 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte, o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 43 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale, ha facoltà di intervenire – nel rispetto dei tempi prescritti dal presente regolamento – esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 44 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3.L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Al soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4.Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Articolo 45 - Dichiarazione di voto

1.A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo - ovvero ciascun Consigliere, se dissenziente dal proprio gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 46 - Verifica numero legale

1.In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2.Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia ricostituito il quorum prescritto. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 47 - Votazione

1.I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, o per scrutinio segreto, sulla base delle indicazioni del Presidente.

2.Le deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. In ogni caso la votazione a scrutinio segreto viene disposta dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

4.Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 48 - Irregolarità nella votazione

1.Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 49 - Verbalizzazione riunioni

1.I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dall'ufficio di segreteria sotto la direzione del Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2.Essi vanno comunicati all'Assemblea nel modi di cui al secondo comma dell'Articolo 31 e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Articolo 50 - Diritti e obblighi dei Consiglieri

- 1.Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 2.I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 51 - Revoca e modifica delle deliberazioni

- 1.Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Articolo 52 - Segretario - Incompatibilità

- 1.Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
FUNZIONI, DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 53 - Funzione dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali svolgono le attività che la legge e lo Statuto del Comune gli riservano.
2. Per attendere alle funzioni che la normativa vigente prevede ed obbliga, ciascun Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, a quelle indette per l'attività prevista per gli altri organi derivati di cui siano membri quali le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo; altresì a svolgere tutte quelle attività di preparazione e predisposizione inerenti alla propria funzione.

Art. 54 - Gettoni di presenza

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del Dlgs. 18-08-2000, n. 267.

Art. 55 - Divieto di cumulo

1. I Parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal Capo IV del Titolo II del Testo Unico degli Enti Locali e sue successive modificazioni.
2. Gli amministratori locali, oltre alle indennità di carica, non percepiscono alcun compenso - tranne quello dovuto per spese di indennità di missione -, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Art. 56 - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura a fissarsi con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi; nonché le indennità di missione, alle condizioni di cui agli artt. 1 e 3 della L. 18.12.1973 n. 836 e successive modificazioni.

Art. 57 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento, in ordine a diritti e prerogative dei Consiglieri, agli articoli 77 e ss. del T.U.E.L. 267/2000 ed a quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Articolo 58 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario e del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone, nel rispetto delle leggi vigenti. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia, che può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 127 del Dlgs. 267/2000.

4. In caso di inottemperanza il Direttore Generale adotterà i conseguenti provvedimenti, che verranno comunicati alla Commissione preposta.

Articolo 59 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

Esse sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.

2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

3. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'assessore risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni

Articolo 60 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta all'uopo fissata, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto;

3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 61 – Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso, di un assessore o della giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Articolo 62 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 63 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Articolo 64 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 65 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte, di norma, all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto

Articolo 66 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Articolo 67 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati da proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi in votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Articolo 68 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale.

3. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 69 – Emendamenti alle proposte deliberative in materia finanziaria

1. Gli emendamenti alle proposte deliberative aventi ad oggetto la materia finanziaria possono essere presentati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento di contabilità.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 70-Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.Revoca e sostituzione degli assessori

- 1.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2.Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del Dlgs. 267/2000.
- 3.Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 71 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

- 1.Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o d'incompatibilità.
- 2.Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

Articolo 72 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso o di informazione

- 1.Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti ricerca e di visura.

TITOLO VIII AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Art. 73 Risorse

1. Per assicurare la effettiva autonomia funzionale ed organizzativa, al Consiglio sono attribuite le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Con la dotazione organica si prevedono l'Ufficio per il funzionamento del Consiglio Comunale e le professionalità assegnate.
3. Con il bilancio di previsione annuale si stanziavano congrue risorse per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari; tali risorse sono gestite dal responsabile dell'ufficio.

Art. 74 Uffici e attrezzature

1. Al Presidente del Consiglio e ad ogni Gruppo Consiliare viene assegnato un locale e le relative idonee attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.